

QUESTI SONO I DANNI CHE PROVOCA IL MERCURIO

Il Mercurio ha come bersaglio principale il cervello: può colpire diverse parti; a secondo della parte colpita si hanno i seguenti disturbi:

- Restrizione del campo visivo
- Depressione
- Tremori
- Paralisi graduale
- Meteorismo (perdita graduale dell'equilibrio)

UNA VOLTA ASSORBITO DAL TESSUTO NERVOSO, NON E' PIU' POSSIBILE ELIMINARLO.

MERCURIO NELLE URINE (su grammi di creatinina)

inf. a 10 ug/gr.

Livello 1 - nessun intervento

10-50 ug/gr

Livello 2 - controllo sanitario dei lavoratori e delle condizioni di lavoro

50 / 150 ug/gr

Livello 3 - allontanamento del rischio (denuncia alla Medicina del lavoro e certificato di malattia professionale).

Sub. ai 150 ug/gr.

Livello 4 - Allontanamento dal lavoro e interventi terapeutici (danni ormai irreversibili) OBBLIGO DI DENUNCIA ALL'INAIL

Altro esame possibile è quello che si può eseguire sui capelli del lavoratore esposto.

NESSUN DANNO FRA I 15 E I 112 ug/gr di capelli.

GRAVI ALTERAZIONI NEUROLOGICHE FRA I 515 E 715 ug/gr di capelli.

Inoltre il Mercurio attraversa la placenta e si trasmette al FETO dove la concentrazione di Mercurio supera l'intossicazione della madre.

Sappiamo con certezza che nel reparto termometri ci sono dei lavoratori che hanno dei livelli di intossicazione molto alti.

Sappiamo con certezza che la Direzione è a conoscenza di questa grave situazione, perché nonostante l'art. 15 della Costituzione dica che la segretezza della corrispondenza è inviolabile, consegna ai lavoratori gli esiti degli esami periodici sempre aperti, quindi dopo essere venuta a conoscenza del contenuto, conseguentemente è passibile di denuncia.

Con tutta la buona fede, non riusciamo a pensare che il C. di F. non sia a conoscenza di quello che sta succedendo.

Siamo convinti che sulla pelle di tutti stiano facendo passare il silenzio assoluto, con la motivazione del "falso allarmismo".

SE DI FALSO ALLARMISMO SI TRATTA, CHIEDIAMO:

Tutti i dati in possesso di chi esegue le analisi periodiche.

Che siano affidate ad altre strutture pubbliche gli esami periodici, se dovesse risultare che i lavoratori hanno subito già delle intossicazioni gravi, senza che, come dice l'Art. 103 del T.U. delle Leggi Sanitarie il medico abbia denunciato alle autorità i casi da lui osservati e dai quali può derivare inabilità al lavoro, anche questo passibile di denuncia alla magistratura, se verificato.

Tutti i dati sanitari prima esposti sono tratti da:

"Criteri e metodi di controllo periodico dei lavoratori esposti a rischio"
41 Congresso della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale - Ottobre 1978.

MEDICINA
DEMOCRATICA

DEMOCRAZIA
PROLETARIA